

3001

Polizza INCENDIO

"PARTE B"

1 003 00000 00102190113

AGENZIA CUNEO										NUMERO ARCHIVIO 00102190113	
COD. AG 1/1940	COD. SUBAG. 109	RAMO 44	NUMERO POLIZZA 104362322	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 3001	CLASSE 6	ESERCIZIO 2014	R. PR. 0	GRUPPI 0	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO POLIZZA 30/06/2014		SCADENZA POLIZZA 30/06/2015		SCADENZA PRIMA RATA 30/06/2015		CODICE RATEAZIONE 1 ANNUALE		DATA EMISSIONE 30/06/2014		SCADENZA VINCOLO	
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE 87354		CODICE PAG. 921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 01128930045	
ASL CUNEO 1 - VIA PIER CARLO BOGGIO, 12 - 12100 CUNEO CN											

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
103.911,09	15.586,66	119.497,75	26.588,25	146.086,00	CN
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
103.911,04	15.586,66	119.497,70	26.588,24	146.085,94	

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE PATTUITE
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO **40** PAGINE

RIEPILOGO DELLE PARTITE ASSICURATE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)

	CODICE	TASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. FABBRICATO	10	0,07	268.074.094,00	19.470,87
2. FABBRICATO	10	0,07	20.000,00	1,56
3. CONTENUTO MERCI/MACCH/ATTR/ARR	50	0,33	125.227.820,00	41.621,26
4. COSE PARTICOLARI	70	0,18	1.606.103,00	291,30
5. CONTENUTO MERCI/MACCH/ATTR/ARR	50	0,36	16.300,00	5,91
6. MERCI	30	0,39	4.150.000,00	1.630,86
7. RISCHIO LOCATIVO	411	0,05	46.084.436,00	2.507,65
8. INTEGRAZIONE DI GARANZIE	420	0,14	44.517.875,30	6.552,86
9. RICORSO TERZI	410	0,05	3.000.000,00	163,21
10. VARIE	300		445.178.753,00	3.166,52
11. TERREMOTO	220	0,06	445.178.753,00	28.499,04
12.				

TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO	937.875.381,30	103.911,04
-----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara che:

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero, negli ultimi 5 anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 30/06/2014

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

30 06 2014

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

LA POLIZZA N. 1940.44.104362322 VIENE EMESSA CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI E VARIAZIONI AL CAPITOLATO CHE SI INTENDONO TOTALMENTE TRASCritte ED ACCETTATE.

OSSERVAZIONI AL CAPITOLATO

LIMITI DI INDENNIZZO Togliere i riferimenti alle garanzie non prestate

INSERIRE LA SEGUENTE CONDIZIONE:

- Limite di indennizzo:

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore a € 50.000.000,00, salvo limiti inferiori ove previsti.

Onorari periti: limite 2% con il massimo di € 10.000,00;

Onorari architetti, progettisti, ingegneri, consulenti, professionisti: limite 2% con il massimo di € 10.000,00;

Cose assicurate a condizioni speciali: limite € 50.000,00

Spese di trasloco: limite di € 100.000,00.

Rigurgiti acque di scarico: limite € 50.000,00

Rimpiazzo combustibile: limite € 25.000,00.

SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

€ 1.000,00 per ogni sinistro, salvo quanto indicato alle singole e clausole, nonché:

- eventi sociopolitici scoperto 10% minimo € 1.500,00.
- Danni alle lastre: franchigia € 250,00 per lastra.
- Rigurgiti acque di scarico, colaggio attrezzature antincendio, accidentale colaggio e fuoriuscita di fluidi, dispersione liquidi: franchigia € 2.500,00.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato: togliere l'articolo e sostituirlo con il seguente:
Recesso a seguito di sinistro**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 Naturale scadenza e durata del contratto

Escludere la frase sottolineata "o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo"

Norme che regolano l'assicurazione incendio

Oggetto dell'assicurazione

Precisazioni

Punto b) escludere dalla garanzia le cose di proprietà dei degenti.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Fenomeno elettrico – sostituire con la seguente:

La Società indennizza, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

EVENTI SPECIALI

Eventi atmosferici – sostituire con la seguente:

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o cedimento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto..

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.

Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi: garanzia non prestabile.

Acqua condotta anche piovana – sostituire con le seguenti:

Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di € 50.000,00 per ogni sinistro.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- i danni che si verificassero a fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere o specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni a enti la cui base è posta a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali;
- i danni a enti posti all'aperto o sotto tettoie;
- i danni causati da inadeguatezza o cattiva manutenzione delle impermeabilizzazioni.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.500,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 50.000,00.

Ricerca guasti: prestata come da clausola Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione

Inondazioni, alluvioni e allagamenti: garanzia non prestata.

Neve, ghiaccio e gelo –sostituire con le seguenti:

Sovraccarico neve:

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;

- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 né eccedere € 50.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 50% dei capitali rispettivamente assicurati con il limite di € 2.500.000,00.

Ghiaccio e/o gelo

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la copertura prestata con la presente polizza viene estesa:

- 1) ai danni materiali che il ghiaccio e/o il gelo possono direttamente arrecare agli impianti idrici e tecnici interni a servizio del fabbricato;
- 2) ai danni materiali che l'acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare direttamente alle merci, con esclusione delle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

Sono peraltro esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione.

La presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del fabbricato non fosse stato funzionante per un periodo superiore alle 48 ore dal verificarsi del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per i suddetti eventi dannosi somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo, con franchigia fissa ed assoluta di € 2.500,00.

Terremoto limiti e franchigia

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad €25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto:

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati, con il limite complessivamente per anno assicurativo di €5.000.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Danni precedenti (esonero): escludere la clausola.

Rivalsa: sono esclusi i fornitori di beni e servizi.

Anticipo indennizzi: inserire un limite di € 2.500.000,00

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo – aggiungere quanto segue:



In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile.

Furto di fissi e infissi: Garanzia esclusa.

Perdita delle pigioni o mancato godimento di locali: garanzia non prestata.

Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio: escludere la clausola.

30.06.2014

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



**POLIZZA
INCENDIO**

Decorrenza contratto: ore 24,00 30/06/2014
Scadenza contratto: ore 24,00 30/06/2015

La presente polizza ha per oggetto l' assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

1)	Patrimonio Immobiliare	268.074.094,00
1a)	Proprietà agricole	20.000,00
2)	Patrimonio Mobiliare	125.227.820,00
	Opere d'arte periziate	1.606.103,00
2a)	Contenuto inerente proprietà agricole	16.300,00
3)	Merci *	4.150.000,00
4)	Rischio locativo	46.084.436,00
5)	Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-1a-2-2a-3-4	
6)	Ricorso terzi	3.000.000,00

LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)

Cose di dipendenti e di Terzi	€ 260.000,00
Cose assicurate a condizioni speciali	€ 50.000,00 per anno
Fenomeno elettrico	€ 55.000,00/100.000,00 sinistro/anno

Ricorso Terzi	€ 3.000.000,00
Onorari periti	2% dell'ammontare del danno con il massimo di €10.000,00

Danni alle lastre	€ 20.000,00
Ricerca e riparazione del guasto	€ 50.000,00

Rigurgiti acque di scarico	€ 50.000,00 per anno
----------------------------	----------------------

Merci in refrigerazione	€ 100.000,00/200.000,00 sx/anno
Dispersione liquidi	€ 30.000,00
Ricostruzione archivi	€ 260.000,00 per anno
Furto fissi ed infissi	€ 6.000,00 per anno
Onorari architetti, progettisti, ingegneri, consulenti, professionisti	2% indennizzo max € 10.000,00 per anno

In nessun caso la società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore ad €50.000.000,00 salvo limiti inferiori ove previsto

SCOPERTI E FRANCHIGIE

€ 1.000,00 per ogni sinistro, salvo quanto indicato alle singole clausole, nonché:

Urto veicoli	€ 150,00
Fumo	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 250,00
Acqua condotta	€ 250,00
Ricerca guasti	€ 250,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 500,00
Merci in refrigerazione	€ 500,00
Dispersione liquidi	€ 500,00
Colaggi e fuoriuscita fluidi	€ 500,00
Danni alle lastre	€ 250,00
Rigurgiti acque di scarico, colaggio attrezzature antincendio, accidentale colaggio e fuoriuscita fluidi, dispersione liquidi	€ 2.500,00
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% minimo €1.500,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Relative all' assicurazione in generale

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- per FRANCHIGIA: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
- per SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 - Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Art. 2 - Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Art. 3 - Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

Art. 4 - Fabbricato

L' intera costruzione edile variamente elevata e tutte le opere murarie compresi fissi, infissi con relativi vetri e cristalli ed opere di fondazione od interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d' aria, di distribuzione ed adduzione dei fluidi, di segnalazione, di comunicazione anche telefonica, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione compresi eventuali relativi mosaici, affreschi, dipinti su pareti e soffitti, statue, sculture e simili anche se di secolare valore artistico, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Art. 5 - Macchinario / attrezzature

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni, apparecchiature e strumentazione in genere anche elettroniche.

Art. 5a – Contenuto inerente proprietà agricole

Si considera contenuto relativo a proprietà agricole tutto quanto indicato alle definizioni di macchinario/attrezzature, arredamento, merci, ed inerente lo svolgimento delle attività delle proprietà agricole medesime, compreso altresì bestiame, foraggio e comunque tutto quanto può essere utilizzato in tale ambito.

Art. 6 - Arredamento

Mobili e arredamento, scaffalature e banchi, cancelleria, stampati, registri, mobilio e macchine per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo macchine per scrivere e per calcolo, elaboratori elettronici, supporti dati in genere), indumenti e biancheria.

Art. 6a - Opere d'arte

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici e collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Art. 7 - Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell' industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, plasma e similari (anche su mezzi mobili tipo ambulanza), prodotti farmaceutici e similari, medicinali.

Art. 8 - Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l' aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Art. 9 - Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

Art. 10 - Merci Speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonei sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

Art. 11 - Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai

- Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- Copertura : il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- Solai : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Art. 13 - Muro Pieno

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi : i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Art. 14 - Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Art. 15 - Enti all' aperto

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari, attrezzature, arredamento e merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

Art. 16 – Implosione

Il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna dei fluidi o eccesso di pressione esterna.

Art. 17 – Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

Art. 18 – Fermentazione

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

La Contraente e l'Assicurato sono espressamente esonerati dall'obbligo di comunicare vicinanze pericolose, e/o l'esistenza di merci speciali ed infiammabili nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro di lavoro di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale e dolosa, non pregiudicheranno il presente contratto.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3a – Variazioni di polizza

Eventuali variazioni non rientranti nella condizione di regolabilità di polizza (rif. condizione particolare Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio ed Assicurazione con dichiarazione di valore, se operante) che comportano aumenti di premio (a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc..), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 4 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Naturale scadenza e durata del contratto

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni 1 (uno) senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni. È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

Art. 8 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 9 - Oggetto dell' assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- autocombustione;
- fermentazione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l' incendio.

- Spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaimento beni mobili;
l' assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro – compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. inclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e s.m.i. - nonché quelle di rimozione e ricollocaimento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali ecc. e ciò fino alla concorrenza del 10% del danno .

Art. 10- Esclusioni

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell' Assicurato;
- c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e un'implosione se l' evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l' Assicurato ha l' obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C. ;

b) darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio Legale;

c) fare denuncia all' Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia quando si tratti di sinistri presumibilmente dolosi che possano avere rilevanza penale;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L' inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell' art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l' Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 13;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 15 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 18 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l' indennizzo dovuto dall' Assicuratore insolvente, superi l' ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell' indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell' indennizzo

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20- Pagamento dell' indennizzo

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10 b.

L'assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l' intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo, anche temporaneo, presso l' assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s' intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione ed allestimento, e/o ristrutturazione e/o riparazione e/o oggetto di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i camini, i cunicoli, le gallerie di comunicazione fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le pensiline, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Si considerano altresì comprese tutte le pertinenze quali cancelli, pavimentazioni esterne, strade, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni nel caso in cui i fabbricati assicurati siano porzioni di maggiori edifici.

Per patrimonio mobiliare s' intende:

- opere d'arte
- macchinario, attrezzature, arredamento con l' esclusione soltanto di :
 - quanto definito alla voce Fabbricati
 - veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende:

- merci infiammabili, merci speciali, farmaci e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o esplosivi e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non sono comunque compresi i seguenti rischi:

- tutto quanto assicurato con polizza elettronica (ove si verifica l'esistenza del contratto)

PRECISAZIONI

a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonché, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l' oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

b) senza espressa dichiarazione in Polizza e senza attribuzione di valore si intendono compresi in polizza e quindi in garanzia le cose di proprietà degli accompagnatori e visitatori.

La garanzia viene prestata senza l' applicazione del disposto dell' art. 17) delle C.G.A.

c) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;

c) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d' antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punto d), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato , uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L' indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b e c la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti e danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l' avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore a € 30.000,00;
- la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell' intera raccolta o collezione.

GARANZIE COMPLEMENTARI

CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE RELATIVE AGLI APPARECCHI PER EMODIALISI

Gli apparecchi per emodialisi ed altre attrezzature mediche assicurate possono trovarsi presso terzi.

Per l' identificazione degli apparecchi, dei valori e dell' ubicazione dei rischi, si fa riferimento ai documenti in possesso dell' Assicurata che la stessa si impegna ad esibire ad ogni richiesta della Società e/o dei suoi funzionari incaricati.

Le franchigie e/o gli scoperti , nonché i limiti di massimo risarcimento previsti dalla presente polizza si intendono nulli e privi di effetto.

INCENDIO PROVOCATO DA RADIO - ISOTOPI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia risponde dei danni di incendio provocati dall' uso o detenzione di radio - isotopi.

FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti non noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge, per contratto, il costruttore o il fornitore.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro, l' indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell' attività.

RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato o Contraente o delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l' Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l' art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

RISCHIO LOCATIVO

La Società , nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l' applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

IMPLOSIONE

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l' Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

DANNI ALLE LASTRE

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti di rottura delle lastre di cristalli, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne ed interne, lucernari compresa la conseguente posa in opera, dovuti a causa accidentale o da fatto di terzi, semprechè alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano integre ed esenti da difetti. Sono compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono comprese le rotture:

- a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- c) verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere, da grandine.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento dei fabbricati, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti o ai sostegni, rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- c) causate da esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni

SPESE DI TRASLOCO

La Società risarcisce le spese di trasloco e ricollocamento che l'Assicurato deve sostenere a seguito di un sinistro indennizzabile in base alla presente polizza. Questa garanzia è prestata nel limite del 10% dell'importo liquidato per ciascun sinistro con il limite di €100.000,00

EVENTI SPECIALI

ONDA SONORA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

CORPI CELESTI E SATELLITI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra, loro parti e cose da essi trasportate.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all' interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio , caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell' Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto , rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata .

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico da neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o cedimento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto..

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.

ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di € 50.000,00 per ogni sinistro.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

RICERCA GUASTI

La Società risarcirà le spese sostenute dall'Assicurato per la ricerca e la riparazione dei guasti e/o rotture di tubazioni, condutture, contenitori e simili installazioni o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi, condutture, contenitori e simili installazioni di cui sopra e che abbiano dato luogo a fuoriuscita delle sostanze in essi contenute.

Sono altresì comprese le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e per lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro.

ACQUA PIOVANA

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- i danni che si verificassero a fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere o specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni a enti la cui base è posta a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali;
- i danni a enti posti all'aperto o sotto tettoie;
- i danni causati da inadeguatezza o cattiva manutenzione delle impermeabilizzazioni.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.500,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 50.000,00.

RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

L' assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni;
- le spese per l' individuazione e l' accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

NEVE, GHIACCIO, GELO

Sovraccarico neve:

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 né eccedere € 50.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 50% dei capitali rispettivamente assicurati con il limite di € 2.500.000,00.

Ghiaccio e/o gelo

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la copertura prestata con la presente polizza viene estesa:

- 1) ai danni materiali che il ghiaccio e/o il gelo possono direttamente arrecare agli impianti idrici e tecnici interni a servizio del fabbricato;
- 2) ai danni materiali che l'acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare direttamente alle merci, con esclusione delle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

Sono peraltro esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione.

La presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del fabbricato non fosse stato funzionante per un periodo superiore alle 48 ore dal verificarsi del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per i suddetti eventi dannosi somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo, con franchigia fissa ed assoluta di € 2.500,00.

COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del relativo articolo delle C.G.A., ferme le restanti esclusioni salvo quanto in seguito espressamente derogato, gli Assicuratori rispondono dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante conseguenti:

- a. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei o da altro evento garantito in polizza;
- b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad €25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati, con il limite complessivamente per anno assicurativo di €5.000.000,00.

DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura ;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300 ;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore")

Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

MODALITA' DI RISARCIMENTO RELATIVAMENTE ALLE OPERE D'ARTE

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nei limiti di indennizzo.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

Si devono considerare esclusi i fornitori di beni e servizi.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e i Direttori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

ANTICIPO INDENNIZZI

L' Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro , il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite con il limite massimo di €2.500.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 103.300,00.

L' obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l' assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell' acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell' indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l' assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione alla stato dei lavori al momento della richiesta.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro , dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell' indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 17.

In nessun caso la Società indennizzerà, per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente, importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile.

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)

L' Assicurato è sollevato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate , esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà della Ditta Assicurata, e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l' attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati .

MACCHINARI IN RIPARAZIONE

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi ;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 105.000,00.

DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi , fiere, mostre in Italia ed all' Estero. Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 105.000,00.

ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da rovina di ascensori montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Sono compresi i danni agli stessi impianti.

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore al 5% della somma assicurata per i fabbricati con il limite massimo di €25.000,00

APPARECCHI IN USO PRESSO TERZI

Premesso che l'Assicurato affida a pazienti esterni parte delle proprie apparecchiature, la Società dà atto che la presente assicurazione è operante per le suddette apparecchiature anche quando in uso presso tali soggetti.

MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO IN LEASING

Premesso che fra i beni assicurati con la suddetta polizza possono esistere macchinari, attrezzature e/o arredamento in leasing o in locazione con riscatto (o contratti analoghi) già provvisti di copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

- qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermo restando franchigie e/o scoperti);
- la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalle coperture suddette;
- si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari, attrezzature e/o arredamento già integralmente assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della suddetta polizza.

COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO

Relativamente alle partite 1, 1a e 4 eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Relativamente alle partite 1a (proprietà agricole), 2 (patrimonio mobiliare), 2a (contenuto proprietà agricole) e 3 (merci) eventuali variazioni si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

INDENNIZZO IN MANCANZA CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga delle C.G.A. , l' Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell' indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l' importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI

Gli Assicuratori rispondono, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo e senza l' applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 C.C., dei costi necessari per la ricostruzione dei beni persi, distrutti, alterati o danneggiati.

Ai sensi della presente garanzia la copertura si intende operante per:
dati memorizzati su supporti informatici
archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, pubblicazioni e simili;
schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, calcolatori ed elaboratori elettronici, nastri magnetici e cassette video;
modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, dischi incisi, rami e zinchi per incisioni e simili.

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale deroga del disposto dalle C.G.A. , si stabilisce che l' obbligo della denuncia circostanziata da effettuarsi dall' Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistri con l' indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l' Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite, esistenti al momento del sinistro, l' Assicurato viene esonerato dall' obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità qualità e valori.

COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

PROSIEGUO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall' Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l' obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all' Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta.....e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta.....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta.....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

IL CONTRAENTE

